



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 09/07/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 832

Comune di Ginosa (Ta). Piano Particolareggiato con annesso P.I.P. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio del P.U.T.T./P. e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di GINOSA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.-

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di GINOSA (TA) Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi con annesso P.I.P.

Il Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi con annesso P.I.P. di GINOSA risulta, adottato con delibera C.C. n.30 del 27/5/2002.

In merito al Piano di che trattasi risulta già acquisito, con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n°212 del 18/11/20021 il parere con il quale il Piano di che trattasi veniva escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. n°11/2001

La documentazione trasmessa dal Comune di GINOSA per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Relazione Generale e stralcio del P.R.G.
- TAV 2 Planimetria Generale su Catastale
- TAV 3 Planimetria Generale su rilievo AFG
- TAV 4 Planimetria "Base di Lottizzazione
- TAV 5 Zonizzazione
- TAV 6 Esemplicazioni di aggregabilità
- TAV 7 Viabilità sezione stradali
- TAV 8 Tipologie edilizie
- TAV 9 Piano perequativo
- TAV 10 Piano particellare di esproprio
- TAV 11 Relazione finanziaria e progetti preliminari delle urbanizzazioni
- TAV 12 Norme tecnico-edilizie di attuazione
- TAV 13 Verifica del dimensionamento
- TAV 14 Relazione geologica
- Delibera di C.C. n°30 del 27/5/2002 di adozione del P.P. con annesso P.I.P.
- Copia della Determinazione del Settore Ecologia n°212 del 18/11/2002

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti produttivi, ricade su aree dell'estensione complessiva di mq 479606.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- mq. 479606
- mq 183957
- mq. 602
- mq 5538
- mq. 71782
- mq. 51145
- mq 10734
- mq 71659
- mq. 85786

Con nota dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia prot. 1763/06 del 07.3.03 ha chiesto, al Sindaco del Comune di GINOSA documentazione integrativa in ordine al rilascio parere di cui all'oggetto.

Il Comune di GINOSA ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

- Individuazione dell'area d'intervento sulla cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico-Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso in parte di tipo " B" di valore rilevante (art.2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) in parte di tipo "C" di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) in parte di tipo "D" di valore relativo

(art.2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "B" "C" e "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di GINOSA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di compresenza di plu beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03 va evitato l'apertura di nuove cave la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione"

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tuffi gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tuffi gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04 va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.);

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica,economica,di difesa del suolo,e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali(art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo ,sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

La classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo sussista la presenza di vincoli (diffusi)che ne individuino una significatività"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art.2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue.

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto-geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree;le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A 3".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica,economica,di difesa del suolo,e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica

del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3. 04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento, ovvero il comparto definito dallo strumento urbanistico generale vigente, risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata, in particolare dalla presenza di una lama contraddistinta col n° 936 "torrente Gravinella" sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale.

In particolare parte del comparto di che trattasi oggetto di trasformazione urbanistica, ricade nell'area annessa alla predetta gravina ovvero nella fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della stessa.

- Sistema copertura botanico-vegetazione/e e culturale e della potenzialità faunistica:

L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

L'area risulta classificata, sotto l'aspetto faunistico, in parte come "A8 - oasi di protezione Mastroluca" ed in parte come "C3 zona a gestione sociale Mastroluca" che il PUTT/P classifica come l'area protetta "ai sensi dell'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.e dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 - le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05 - le prescrizioni di base di cui all'art.3.13 punto 3.13.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso vincolo idrogeologico, Usi civici;

- Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (attesa la presenza di insediamenti industriali e/o artigianali già esistenti), ancora si presenta caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di tutela (torrente Gravinella).

- Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa risulta direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare si specifica che l'intervento in progetto per quanto attiene alle volumetrie ed alle sistemazioni esterne previste, risulta non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attiguo "torrente Gravinella"

Con riferimento invece all'area annessa al predetto "torrente Gravinella" si rileva che la soluzione progettuale presentata prevede in detta area sia il posizionamento degli standards urbanistici ovvero una sistemazione a "parco ecologico di rispetto paesaggistico ambientale" che il posizionamento di alcuni lotti previsti in progetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato e con esclusivo riferimento ai soli lotti ricadenti nell'area annessa al "torrente Gravinella" si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con le direttive di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 punto 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale proposta, al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa dalle N.T.A. del P.U.T.T./P, (ancorché finalizzate alla tutela dell'emergenza paesaggistica rappresentata dal "torrente Gravinella"), dovrà necessariamente, propedeuticamente all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, essere opportunamente riconfigurata prevedendo il posizionamento delle volumetrie e della viabilità di progetto oltre la fascia di mt 150 dal ciglio più elevato della predetta "gravina" a modifica della soluzione progettuale presentata che invece posiziona, in maniera alquanto impropria, alcuni lotti entro mt .150 dal ciglio più elevato del "torrente Gravinella" ovvero all'interno dell'area annessa .

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, che attengono al necessario posizionamento di parte delle volumetrie di progetto all'esterno dell'area annessa al "torrente Gravinella", comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire con la peculiarità paesaggistica presente nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare significativamente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto.

Per quanto attiene al vincolo faunistico presente sulle aree oggetto di intervento (oasi di protezione faunistica "Mastroluca" riportata nelle carte tematiche del P.U.T.T./P.) si evidenzia che, (così come peraltro comunicato con nota n°2260/U del 5/5/2003 dalla stessa Amministrazione Comunale di Ginosa), a seguito dell'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale per il periodo 1999-2003 (Delibera di Consiglio Regionale n° 405 del 7/7/1999) "l'oasi di protezione Mastroluca" è stata riclassificata come "Zona di ripopolamento e cattura".

La predetta riclassificazione non modifica sostanzialmente il regime di tutela individuato dal P.U.T.T./P. per le aree di che trattasi che rientrano comunque nel novero delle "aree protette" di cui all'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e per le quali si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02, le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05, nonché le prescrizioni di base di cui al punto 3.13.4. dell'art.3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Nella documentazione presentata si evidenzia che l'intervento in progetto interessa solo marginalmente l'area protetta dal punto di vista faunistico e che il progetto presentato individua quale misura di compensazione degli impatti sulla fauna, la realizzazione all'interno della gravina di un "parco ecologico attrezzato" nonché, quale misura di mitigazione degli impatti, l'obbligo di destinare a verde una

superficie pari al 10% dell'intera superficie di ogni singolo lotto. Quanto sopra con la finalità di non arrecare grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T/P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non andrà ad interferire, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò anche in considerazione delle misure di mitigazione e compensazione degli impatti previste in progetto.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che la stessa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei valori paesistici del sito soprattutto in considerazione del previsto "parco ecologico di rispetto paesaggistico-ambientale" che interessa gran parte dell'area annessa al torrente Gravinella.

L'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche e con il recepimento delle prescrizioni in precedenza formulate, andrà ad operare in sintesi una trasformazione dell'assetto attuale ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sia pure in maniera residuale, sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt.150 dal ciglio più elevato del "Torrente Gravinella" ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo ed esclusivamente gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art.3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Nell'area annessa alla "lama" e con riferimento al sistema dell'assetto geologico- geomorfologico- idrogeologico si prescrive:

- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in

particolare sull'emergenza geo-morfo-idrologica "Torrente Gravinella" che non dovrà comunque essere interessata direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare .

- Nell'area annessa alla "lama" e con riferimento al sistema dell'assetto botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica si prescrive:

- In sede di esecuzione delle opere, dovranno opportunamente essere mantenuti soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i soggetti arborei e/o arbustivi ancora presenti nonché i lembi di terreno caratterizzati dalla presenza di roccia affiorante al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi soprattutto a ridosso dell'emergenza geomorfologia caratterizzante l'ambito di intervento.

- All'interno dell'area annessa al "Torrente Gravinella" dovrà essere altresì preservata totalmente la vegetazione di pregio esistente nonché dovranno essere messe a dimora essenze arboree e/o arbustive della flora locale ovvero della vegetazione naturale potenziale dell'ambito oggetto d'intervento (macchia mediterranea)

- Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico all'esterno dell'area annessa alla "gravina" si prescrive:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica all'esterno dell'area annessa alla "gravina" si prescrive:

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. Le predette alberature dovranno avere in sintesi funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra la lama ed il suo intorno diretto.

- La totale conservazione delle alberature di pregio presenti nell'ambito di intervento nonché la messa a dimora di ulteriori soggetti arborei della flora locale sarà finalizzata altresì a non produrre significative modificazioni dell'ambiente e nel contempo a non creare grave turbativa alla fauna selvatica presente in loco ovvero a non arrecare alcun pregiudizio alla potenzialità faunistica dei luoghi interessati dalle opere che risultano attualmente soggetti a vincolo faunistico.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile soprattutto nell'area annessa al Torrente Gravinella, gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature

stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento alle componenti storico- culturali siano opportunamente tutelati, soprattutto nell'area annessa al Torrente Gravinella, non già i "segni" caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) che risultano comunque del tutto assenti nell'area oggetto di intervento, bensì i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti muri a secco ecc).

In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materia a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì, soprattutto nell'area annessa al Torrente Gravinella, l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/98.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Ufficio del P.U.T.T./P e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE all'Amministrazione Comunale di GINOSA, relativamente al Piano Particolareggiato per Insedimenti Produttivi con annesso P.I.P., il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
